

Ricevuta con nota
N. 83/ASI 2025



Comune di Forlì



PATTO DI COLLABORAZIONE

(Esente da Imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017)

TRA IL COMUNE DI FORLÌ E L'ASSOCIAZIONE LA PICCOLA TANA ODV
per cura e gestione della colonia di conigli e altri animali presenti nel Parco Urbano "Franco
Agosto" e di altri animali dei parchi "Paul Harris" e "Resistenza" di Forlì
(Parco Urbano Franco Agosto, Parco Paul Harris, Parco della Resistenza)

Nella sede degli uffici comunali situati in Via Oberdan, 11;

TRA
il COMUNE di FORLÌ

con sede in P.zza Saffi n. 8, C.F. e P.I. 00606620409, qui rappresentato:

- dall'Ing. Gianluca Rizzo, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile in virtù del decreto sindacale n.6 del 30/01/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- Dott. Pierluigi Rosetti, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà in virtù del decreto sindacale n.6 del 30/01/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 291 del 27/08/2025 dichiarata immediatamente eseguibile,

E

L'Associazione La Piccola Tana di Forlì ODV con sede a Forlì (Fc) in via Leo Manucci n. 21 C.F. o Partita IVA 92098640409 rappresentata dalla
..... - presidente e Legale Rappresentante;

Di seguito denominata "Proponente"

PREMESSO

1. che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. che il Comune di Forlì, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 97 del 31/10/2017 ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”;

3. che il Patto di collaborazione (ai sensi degli art. 5 e 6 del citato Regolamento) è lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

4. che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 – OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente Patto disciplina una proposta di collaborazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia. Nello specifico si vuole consolidare l'esperienza maturata con il precedente del patto di collaborazione fra il Comune di Forlì e i volontari dell'Associazione La Piccola Tana ODV ad oggetto la “*gestione e cura della colonia dei conigli, presenti all'interno del parco urbano*”.

2. L'obiettivo è quello di assicurare la cura degli animali presenti all'interno del parco Urbano ed estenderla ad altri due parchi presenti nel territorio: il Parco Paul Harris e il Parco della Resistenza con l'effetto di migliorarne la qualità e vivibilità degli spazi citati.

Art. 2 – OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Forlì ed i Proponenti per la realizzazione dell'intervento concordato in fase di istruttoria della proposta; gli accordi assunti in tale fase potranno essere riaperti anche in corso di realizzazione delle attività al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

2. Le azioni oggetto del presente Patto sono finalizzate alla tutela degli animali presenti nei parchi, al contenimento demografico, alla profilassi delle malattie e alla sensibilizzazione comunitaria in materia di rispetto animale, nonché al miglioramento della qualità e della vivibilità degli spazi medesimi.

3. Le attività proposte sono svolte a titolo di volontariato e con mezzi e attrezzature proprie dei volontari.

Art. 3 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune di Forlì ed i Proponenti si impegnano ad operare:

- a) in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, trasparenza e sicurezza;
- b) ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, promozione dei diritti, pari opportunità contrasto delle discriminazioni, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, policentrismo e prossimità, valorizzando il pregio della partecipazione;
- c) In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Uffici Comunali ed Enti

esterni al Comune di Forlì, perseguendo gli obiettivi indicati all'art.2, del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto regolamento.

2. I Proponenti si impegnano:

- a garantire la cura e la gestione degli animali presenti nei parchi con interventi a cadenza quotidiana, in particolare la somministrazione di cibo e ricambio dell'acqua, compatibilmente con le normative relative agli animali selvatici, presenti nei parchi oggetto del presente patto (conigli, volatili, e animali acquatici). Per quanto riguarda la somministrazione di cibo e ricambio acqua durante i periodi di lavori di ripristino o manutenzione del Parco, è necessario operare previa autorizzazione da parte del Servizio responsabile dei lavori, in modo tale da garantire le idonee condizioni di sicurezza per i volontari;
- collaborare con il Comune di Forlì ai cicli di vaccinazioni e sterilizzazione, per il controllo numerico, dei conigli presenti nel parco Urbano (cattura e trasferimento presso la Clinica Veterinaria convenzionata con il Comune);
- segnalare ogni altra attività necessaria al benessere degli animali;
- recupero di conigli e altri animali non convenzionali/ esotici abbandonati;
- a mantenere l'impegno assunto con l'Amministrazione in merito al Patto di collaborazione;
- a svolgere le attività previste con continuità sino allo scadere del presente Patto;
- a dare immediata comunicazione di interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto;
- a verificare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto da parte dei cittadini impegnati nelle attività di collaborazione;
- ad utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale eventualmente messo a disposizione dal Comune impegnandosi a restituirlo al momento della scadenza del presente Patto;
- ad attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune;
- a fornire, a semplice richiesta, ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte e comunque una relazione annuale delle attività.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui sopra il proponente dichiara ed accetta di usare abbigliamento, attrezzature e mezzi privati conformi alle normative vigenti.

4. È a carico degli esecutori ogni onere per eseguire l'intervento nel rispetto delle specifiche normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza per lo svolgimento degli interventi di cura degli animali.

5. L'esecuzione delle attività oggetto del presente patto, deve svolgersi in orari e modalità tali da ridurre al minimo i rischi verso terzi anche in considerazione dell'afflusso di pubblico;

6. A tale scopo il Proponente si rapporterà con il Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione civile del Comune per verificare l'assenza di situazioni di interferenza in occasione della programmazione degli interventi.

7. Il Comune assicura la fornitura di alimenti, mangimi e piccole attrezzature richiesti dall'Associazione previa valutazione di opportunità e di riscontro effettivo, così come le spese di vaccinazione e sterilizzazione effettuate presso la clinica veterinaria individuata dal Comune.

Art. 4 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune di Forlì e, specificamente, il Referente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile individuato o suo delegato, fornisce al Proponente informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opererà per la collaborazione di cui al presente Patto,

unitamente alle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori.

2. È a carico degli esecutori ogni onere per eseguire l'intervento nel rispetto delle specifiche normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza per la prevenzione e protezione dai rischi (Dlgs. 81/08).

3. I Proponenti:

- a) sollevano /manlevano il Comune di Forlì da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto;
- b) si impegnano a sottoscrivere per accettazione e a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- c) nominano il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni di sicurezza fornite nonché dell'utilizzo corretto dei Dispositivi di Sicurezza (DPI) e si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente "Patto" e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Art. 5 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

1. Il presente patto di collaborazione, regola le azioni e gli interventi di volontariato attivo nelle modalità indicate all'art. 3 del presente atto, restando il Comune di Forlì stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera.

2. L'associazione proponente si impegna a stipulare e a mantenere in vigore per la durata del presente patto un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Forlì) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ed una polizza a garanzia del rischio Infortuni per i soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Associazione si avvalga nelle proprie attività.

3. Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 6 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. Il presente atto di collaborazione ha validità di un anno a partire dalla data di sottoscrizione di tutte le parti e compatibilmente con i programmati lavori di riqualificazione del Parco Urbano;

2. Il presente patto è rinnovabile per pari periodo, previa presentazione di richiesta scritta di rinnovo, da inoltrare almeno 90 giorni prima della scadenza, utilizzando modulistica messa a disposizione dal Comune di Forlì;

3. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

4. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

Art. 7 – FORME DI SOSTEGNO -RIMBORSO SPESE



1. Il Comune di Forlì sostiene la realizzazione delle attività concordate, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Beni Comuni attraverso il rimborso dei costi sostenuti nel limite massimo di euro 900,00 (euro novecento/00) per l'intera durata del patto come di seguito ripartiti:

- € 600,00 per le spese sostenute entro il 31.12.2025;

- € 300,00 per le spese sostenute entro il 31.12.2026.

2. I costi da sostenere, preventivamente stimati e indicati nella proposta di patto di collaborazione, conservata agli atti e valutati congrui dal Tavolo di coordinamento, andranno dettagliatamente rendicontati e documentati al Comune sulla base di specifiche note giustificative, allegando gli scontrini e le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute nell'anno di competenza.

3. Il Comune si impegna a mettere a disposizione del proponente, temporaneamente e compatibilmente con i lavori di riqualificazione del parco Urbano, uno spazio ad uso magazzino, situato all'interno del Parco Urbano e individuato dal Servizio Sviluppo Economico e Valorizzazione del Patrimonio.

Art. 8 – TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

1. Il Comune si riserva di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 24 del Regolamento.

2. Il Comune si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto.

Art. 9 – CONTROVERSIE

1. La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 27 del Regolamento.

Art. 10 – NORMA FINALE

1. Per quanto riguarda quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani"

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 02 SET. 2025

Per il Comune di Forlì

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile

Ing. Gianluca Pizzo

Il Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà

Dott. Pierluigi Rosetti

Il Proponente

Associazione La Piccola Tana ODV

Legale Rappresen